

UNIVERSITÀ DI PISA

DIREZIONE DEL PERSONALE



Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti

Coordinatore: Dott. Luca Busico

Unità Amministrazione Personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato
e Gestione delle assenze e presenze del personale tecnico amministrativo

Responsabile: Dott.ssa Chiara Viviani/

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Presidenti di Sistema
Ai Direttori di Centro di Ateneo
Ai Presidenti di Scuola
Ai Responsabili amministrativi di
Dipartimento e di Centro
Ai Coordinatori organizzativi di
Sistema
Ai Responsabili dei Poli Bibliotecari
Ai Responsabili di Unità presso
Dipartimenti, Centri e Sistemi
Ai Dirigenti delle Direzioni
Ai Responsabili degli Uffici di Staff
Ai Coordinatori presso le Direzioni
Ai Responsabili di Unità presso le
Direzioni

A tutto il personale tecnico
amministrativo e bibliotecario
dell'Ateneo

e, p.c. Alle OO.SS.

Alle R.S.U.

OGGETTO: decreto legislativo n. 105/22 - novità

Gentili Professori/esse, Cari/e Colleghi/e,
nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, che ha introdotto delle novità in materia di maternità, paternità e assistenza ai disabili.

Segnalo le novità più rilevanti.

1) Congedo di paternità obbligatorio

Il citato d.lgs. n. 105/22 ha inserito nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) l'art.27-*bis*, che disciplina il congedo obbligatorio di paternità. Tale disposizione prevede che:

- a) al padre lavoratore è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzarsi anche in via non continuativa, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi;
- b) in caso di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a venti giorni;

Lungarno Pacinotti, 44 - 56126 Pisa

protocollo@pec.unipi.it

Sigle:

Il Dirigente.....Dott. Ascenzo Farenti

Il Coordinatore Dott. Luca Busico

Il Responsabile Dott.ssa Chiara Viviani

- c) la fruizione del congedo deve essere comunicata al datore di lavoro in forma scritta con un anticipo non minore di cinque giorni;
- d) il congedo è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
- e) il periodo di congedo è retribuito con un'indennità pari al 100 % della retribuzione e deve essere computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie;
- f) il congedo spetta anche al padre affidatario o adottivo.

2) Congedi parentali

Il citato d.lgs. n. 105/22 ha apportato alcune modifiche alla disciplina dei congedi parentali dettata agli artt.32-38 del d.lgs. n. 151/01. Le più rilevanti sono le seguenti:

- a) la durata del congedo parentale viene elevata da dieci a undici mesi per il genitore solo, o affidatario esclusivo del figlio;
- b) ai genitori è riconosciuto, fino al dodicesimo anno (non più fino al sesto) di vita del bambino, il congedo parentale indennizzabile al 30% della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi (in precedenza sei), di cui tre mesi per ciascun genitore non trasferibili all'altro genitore e i restanti tre da fruire in via alternativa;
- c) i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi e tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.

Preciso che resta ferma la previsione dell'art.31, co. 4 del CCNL del comparto Università 2006-09, che dispone la retribuzione per intero dei primi trenta giorni di congedo complessivamente fruiti da entrambi i genitori.

3) Permessi ex art.33 l. n. 104/92

Il citato d.lgs. n. 105/22 ha riformulato il testo dell'art.33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 in tema di assistenza a persone con grave disabilità, introducendo due significative novità:

- a) la platea dei beneficiari dei permessi disciplinati dall'art.33 è ampliata con l'estensione al lavoratore dipendente parte di un'unione civile, o convivente di fatto (art.1, co. 26 e 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76);
- b) viene eliminato il principio del "referente unico dell'assistenza", in base al quale, nel previgente testo della disposizione, poteva essere riconosciuta a non più di un lavoratore dipendente la fruizione dei permessi per assistere la stessa persona in situazione di grave disabilità, salvo il caso dei genitori: il novellato art.33, co. 3 della l. n. 104/92 dispone che per l'assistenza della stessa persona in situazione di grave disabilità il diritto ai permessi può essere riconosciuto a più soggetti tra gli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro, restando inalterato il numero di giorni mensili totali (tre).

4) Congedo straordinario ex art.42, co. 5 d.lgs. n. 151/01

Anche con riferimento al congedo straordinario ex art.42, co. 5 del d.lgs. n. 151/01 è stata estesa la platea dei destinatari con l'equiparazione al coniuge convivente, primo nell'ordine non derogabile degli aventi diritto, della parte di un'unione civile, o del convivente di fatto (art.1, co. 26 e 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76).

Inoltre, il termine in capo al datore di lavoro per la concessione del congedo straordinario è stato dimezzato da sessanta a trenta giorni.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Rosario Di Bartolo